



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Lo Psicologo scolastico

LINEE GUIDA

a cura del

Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica

Coordinatrice:

prof.ssa Chiara Valeria Marinelli (Università di Foggia)

Membri del Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica

(in ordine alfabetico):

Università di Foggia: prof.ssa Mariagrazia Logrieco, prof.ssa Chiara Valeria Marinelli, prof.ssa Paola Palladino, prof. Tiziana Quarto, prof. Francesco Sulla

Università di Bari: prof.ssa Beatrice Ligorio, prof. Pasquale Musso, prof.ssa Cristina Semeraro

Università del Salento: prof.ssa Paola Angelelli, prof.ssa Annalisa Levante, prof. Marco Turi

Università ECampus: prof. Pietro Crescenzo (dapprima Università di Bari), prof.ssa Stefania Fantinelli (dapprima Università di Foggia)

Parti interessate consultate

Ordine professionale degli psicologi Regione Puglia (dott. Luigi Palma)

Associazioni scientifiche-professionali (in ordine alfabetico):

AID Associazione Italiana Dislessia (sezione Foggia) (Maria Assunta Manfredi)

AIRIPA Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento (per il direttivo nazionale: dott.ssa Annamaria Antonucci; per il direttivo regionale: dott.ssa Antonella Spinelli)

Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) (sezione Puglia) (Dott. Giovanni Gallo)

C.N.I.S., Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati (dott.ssa Rosanna Arpino, prof.ssa Cristina Semeraro)

Dirigenti Scuola CONFEDIR Associazione Professionale e Sindacale Dirigenti M.I.U.R. (dott.ssa Rossella Scarnera)

Federazione Italiana Medici Pediatri FIMP (provincia Foggia, dott.ssa Lisa Mastrangelo)

Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi (FISM) (sezione Puglia) (Dott. Giovanni Gallo, Dott. Fabio Daniele)

Forum delle Associazioni Familiari della Regione Puglia (Dott. Giovanni Gallo)

UCIIM Unione cattolica Italiana Insegnanti dirigenti educatori formatori (Dott.ssa Elena Fazi)

Garante dei Disabili Regione Puglia (Dott. Antonio Giampietro)

Ufficio scolastico regionale e provinciale (Dott. Andrea Poli, dott.ssa Giuseppina Lotito)

Rappresentanti della professione: Psicologi con esperienza pluriennale in psicologia scolastica e Formazione post laurea in Psicologia scolastica (Dott.ssa Anna De Nigris, Dott.ssa Irene Marino; dott.ssa Antonella Spinelli)

Rappresentanti di dirigenti scolastici (dott.ssa Vincenza Rago, dott.ssa Antonietta Masucci)

Rappresentanti delle istituzioni (per il Comune di Foggia: Serafina Croce, Dirigente Responsabile Ambito Territoriale Sociale del Comune di Foggia, dott. Alfredo Zizzo, funzionario Ufficio Direzione Scuole Comunali dell'Infanzia Paritarie)

Rappresentanti Sindacati scuola

CISL Scuola (sezione Puglia, dott.ssa Anna Sturino)

UIL Scuola (sezione Puglia, dott.ssa Antonella Del Sole)

Si allega alla presente Verbale 1- consultazioni dirette con le parti interessate e il Verbale 2 – consultazioni indirette con le parti interessate.

STATO DELL'ARTE

Secondo la definizione della NASP (National Association of School Psychologists), gli psicologi scolastici sono “*Membri qualificati del team della scuola, esperti di salute mentale, apprendimento e comportamento che lavorano con insegnanti, famiglie, personale amministrativo scolastico ed altri professionisti per creare un ambiente che supporti l'apprendimento degli studenti, le abilità di insegnamento dei docenti e rafforzi i rapporti tra casa, scuola e comunità*”. Questa definizione prevede pertanto che la figura dello psicologo scolastico sia parte integrante del team della scuola. Ed effettivamente, nella maggior parte dei paesi europei (e.g., Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Slovacchia), la legge prevede che lo psicologo scolastico sia presente nelle scuole pubbliche e dipenda dal Ministero dell'Educazione o dagli Enti Locali.

La NASP, fondata nel 1969, mira a diffondere standard generali per la preparazione, l'accreditamento e la pratica professionale della psicologia scolastica, tra cui linee guida per l'erogazione dei servizi di psicologia scolastica, principi di deontologia professionale, standard per l'accreditamento degli psicologi scolastici e standard per i programmi di formazione e tirocinio in psicologia scolastica. Il primo di questi documenti sulle linee programmatiche risale al 1972, con l'adozione delle Linee guida per i programmi di formazione in psicologia scolastica. I principi deontologici vennero definiti per la prima volta nel 1974. Nel 1978, la NASP ha adottato gli “standard” per l'accreditamento, l'erogazione di servizi e la formazione. Entrambi i documenti offrono un contributo cruciale alla definizione del campo di attività e alla promozione dell'eccellenza nei servizi erogati dagli psicologi scolastici. Gli standard per la formazione e l'accreditamento, i principi deontologici e le linee guida per la pratica sono stati revisionati varie volte dalla loro adozione iniziale, la versione più recente del *The Handbook of International School Psychology* è stata preparata dal Professional Standards Revision Committee e approvata dalla Delegate Assembly dell'associazione il 15 luglio 2000, a Durham, New Hampshire.

Anche a livello nazionale sono state proposte delle linee guida sulla psicologia scolastica. Nel novembre 2021 è stato sottoscritto il documento congiunto AIP-AIRIPA dal titolo “*Lo psicologo scolastico: necessità di una figura professionale per il benessere psico-sociale della scuola*”. Il documento evidenzia come nel panorama internazionale le maggiori associazioni professionali (i.e., ISPA, NASP, EFPA) sottolineano da decenni la necessaria presenza dello psicologo a scuola a beneficio dei diversi attori del contesto scolastico. «L'introduzione nella scuola italiana di una figura stabile di psicologo appare una scelta strategica necessaria e fondamentale per favorire il superamento di situazioni di disagio e promuovere il benessere nel contesto scolastico». Lo stesso documento ribadisce la necessità che lo psicologo intervenga e operi a livello individuale, delle relazioni interpersonali, gruppalì e dell'organizzazione scolastica al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute del personale, delle famiglie e degli studenti delle istituzioni scolastiche, aiutare ad affrontare positivamente i compiti propri della scuola sia con riferimento alle dimensioni relazionali ed emotive, sia a quelle di tipo cognitivo, promuovere un clima di classe positivo e a sviluppare buone dinamiche relazionali fra studenti, insegnanti e il dirigente, e rispondere e gestire periodi di crisi, come ad esempio i traumi e i disagi derivati dall'emergenza epidemiologica. Lo psicologo promuove quindi tutti quei “facilitatori” individuali, relazionali, cognitivi, comportamentali e contestuali che sostengono il benessere scolastico, limitando e ove possibile eliminando l'impatto di possibili “barriere”. In quanto esperto delle caratteristiche dello sviluppo tipico e atipico nel ciclo di vita, valuta per le specifiche fasce di età il livello di competenze raggiunto (emotivo, cognitivo, motivazionale, relazionale) e la qualità del funzionamento adattivo, oltre che esperto delle strategie didattiche adottate dai docenti intercetta segni di disagio e promuove azioni volte a contrastarlo.

Il Protocollo d'Intesa tra MIUR e CNOP del 26 luglio 2000 nasce per far fronte alle difficoltà di far approvare una legge in periodo pandemico sulla psicologia scolastica, mediante consultazione tra AIP, CPA, ANP (Associazione Nazionale Presidi e direttori didattici) e Ministro pro tempore della Pubblica Istruzione. Il protocollo riconosce alla psicologia un ruolo importante per contribuire a migliorare il sistema scolastico ed impegna il Ministero a promuovere servizi di psicologia scolastica presso le scuole, affinché queste possano con maggior efficacia conseguire le proprie finalità istituzionali e garantire il diritto di studio degli studenti, progettare congiuntamente servizi di sostegno alle attività scolastiche e progettare forme integrate di servizi di psicologia all'interno di una rete di scuole. Il documento, inoltre, definisce le seguenti attività nell'ambito del servizio di psicologia scolastica: consulenza e counseling ai docenti e agli alunni; formazione sulla base di esigenze del personale docente ed amministrativo delle scuole; orientamento scolastico e professionale; promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra scuola e famiglia; ricerche ed indagini per contribuire a migliorare l'organizzazione scolastica; ricerche ed interventi volti alla valutazione e al miglioramento delle strategie didattiche dei docenti e dell'impegno e del rendimento dell'alunno in termini preventivi e diagnostici, oltre che alla valutazione e miglioramento del funzionamento del sistema scuola e delle interazioni tra scuola ed extra-scuola

LA SITUAZIONE ITALIANA

Nonostante sia l'opinione pubblica (Istituto Piepoli, ricerca n. 127/2029) che i dirigenti scolastici (Rapporto CNOP, 2008) sostengano la grande efficacia degli interventi di psicologia scolastica, in Italia non esiste ad oggi una legge nazionale che regoli il lavoro dello psicologo scolastico. Pertanto, quando presente, lo psicologo scolastico ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo. Attualmente le scuole, in virtù dell'autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta "Buona Scuola" (Legge 13 luglio 2015, n. 107), possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e, su delibera degli organi collegiali, possono finanziare la figura dello psicologo scolastico grazie al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d'Istituto.

L'assenza di una normativa implica che spesso le attività psicologiche a scuola non siano realizzate esclusivamente dallo psicologo, ma da molteplici altre figure (e.g., counselor) non qualificate per quel compito e la cui attività sconfinano nel campo proprio dello psicologo in maniera indebita (come sancito dal Tar del Lazio Sentenza 17 novembre 2015, n. 13020). Ciò determina un danno per la categoria professionale e soprattutto per la popolazione che si rivolge, spesso inconsapevolmente, ad operatori non adeguatamente formati e realmente tutelanti la salute e il benessere psicologico.

Si riscontra, pertanto, l'urgenza di redigere linee guida condivise sulla psicologia scolastica (Holmes et al., 2020), che consentirebbe una riduzione dei tempi e dei costi legati alla presa di decisioni (White, 2005), un miglioramento degli interventi e degli esiti (White, 2005), una guida per la formazione di studenti e tirocinanti (White, 2005) e maggior benessere dello psicologo e qualità del suo lavoro (American Psychological Association, 2014). Pertanto, urgente è la necessità di normare i requisiti dello psicologo scolastico, così come di investire fondi, in modo da avere una figura stabilmente inserita nel team scolastico, senza carattere di occasionalità.

Il Protocollo d'Intesa (26 luglio 2000) tra MIUR e CNOP, finalizzato all'erogazione di prestazioni psicologiche nelle scuole nel periodo post pandemico, fornisce criteri e indicazioni condivise a livello nazionale. Il protocollo d'intesa prevede i seguenti requisiti di accesso al ruolo dello psicologo scolastico: tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro documentato e retribuito in ambito scolastico, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore. Il protocollo prescrive l'impossibilità da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali che esulino quelli

oggetto del Protocollo con il personale scolastico, studenti, e familiari delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico.

Si è assistito, inoltre, ad un proliferare di gruppi di lavoro che hanno tentato di definire delle Linee guida regionali, come accaduto presso gli Ordini del Lazio (istituzione di una “Rete professionale di Psicologia scolastica” con definizione di un Elenco di professionisti in possesso di specifici requisiti), nelle Marche (Legge Regionale del 6 agosto 2021 n.23 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”), in Abruzzo (Delibera n.6 del 27 giugno 2016 “Istituzione elenco psicologi scolastici”; Legge Regionale del 23 gennaio 2024 n.3) e in Toscana (stesura di un Vademecum sulla figura dello psicologo scolastico).

Rispetto all’offerta formativa accademica nazionale sulla Psicologia Scolastica si registrano soltanto due corsi di Laurea (CdL) Magistrale (CdL in Psicologia scolastica presso l’Università di Foggia e CdL in Psicologia scolastica e di comunità presso l’Università di Bologna); sono presenti, invece, numerosi Master universitari post-laurea in Psicologia scolastica (e.g., Torino, Firenze, Roma, Foggia e Palermo) o Master e Corsi di Perfezionamento su tematiche affini (e.g., Bologna, Padova, Napoli, Catania, etc.).

LA SITUAZIONE PUGLIESE

In Puglia la Legge Regionale n.31 del 4 dicembre 2009 (art. 12), sottoposta a modifica nel 2019, istituisce l’Unità regionale di Psicologia Scolastica. Citando il comma 1 dell’articolo 12, *“L’Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati, per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti”*. Al comma 2, invece, è riportato che *“L’Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.”*. Al comma 2 bis è riportato che *“L’Unità di cui al comma 1:*

a) promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio; b) interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale; c) favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi; d) favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali; e) promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.”

Stando all’articolo 14, inoltre, *“L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità, insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*

Alla L.R. n. 31 del 4/12/2009, nel 2019, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: all’articolo 12: al comma 1, dopo la parola: “impegnati”, vengono aggiunte le seguenti: *“, per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti”*; dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente: *“2 bis. L’Unità di cui al comma 1: promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio; interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale; favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi; favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali; promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.”*. All’articolo 13i: a) al comma 2, dopo la lettera b), vengono aggiunte le seguenti: *“b bis) consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori; b ter) lettura e*

rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui all'articolo 12.”.

In Puglia, intanto, dal 2007 al 2013 è stato attuato il progetto “Diritti a scuola”, che finanziava tra le altre cose anche le attività di psicologi nelle istituzioni scolastiche. Dalle valutazioni di efficacia (valutazione ex-post POR Puglia 2007-2013 in materia di istruzione Lotto 3- commissionata dalla regione Puglia) sono emersi effetti positivi in termini di miglioramento della performance scolastica (percepita e alle prove INVALSI), motivazione, inclusione dei ragazzi più fragili (livelli di autostima), emozioni, rapporto con i docenti e tra studenti. Gli studenti, insegnanti e famiglie hanno percepito di disporre di uno spazio di ascolto e di supporto psicosociale, specialmente nei contesti territoriali più fragili. Tra le criticità è emerso il carattere occasionale degli interventi.

SURVEY SULLO PSICOLOGO SCOLASTICO IN ITALIA

Sono state condotte diverse survey, anche sul territorio italiano, che hanno evidenziato l'efficacia della figura dello psicologo scolastico e fornito alcune indicazioni circa le caratteristiche e funzioni di questa figura nelle scuole italiane.

Matteucci et al. (2022) hanno condotto un'indagine sullo stato dell'arte della Psicologia scolastica italiana, i cui risultati rilevano la presenza diffusa di psicologi nelle scuole italiane, impegnati in diverse attività, anche che esulano lo sportello di ascolto. La ricerca, tuttavia, sottolinea la necessità di aumentare la diffusione delle evidenze relative all'efficacia della presenza degli psicologi nelle scuole *“anche attraverso un potenziamento delle attività di valutazione e monitoraggio delle azioni e la loro condivisione nell'ambito della comunità scientifica”*. La survey mette, inoltre, in luce la necessità di ripensare l'attuale formazione degli psicologi che operano all'interno del contesto scolastico e di una formazione specifica che promuova lo sviluppo di competenze e conoscenze adatte e necessarie per svolgere tale funzione in linea con gli standard internazionali (Matteucci, 2018).

Secondo la survey di Matteucci et al. (2022) *“In Italia la psicologia scolastica assume le caratteristiche di un fenomeno carsico, che scompare e riappare all'attenzione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica in concomitanza di episodi che, per la loro gravità o urgenza, rimettono al centro dell'attenzione la necessità di competenze psicologiche dentro la scuola. L'emergenza COVID-19 ha fatto emergere nuovamente l'urgente necessità di consolidare la loro presenza e rafforzare la loro azione, a salvaguardia del benessere psicologico di tutti i membri della comunità scolastica. In questa fase altamente sfidante, anche l'International School Psychology Association (ISPA) ha sottolineato che gli psicologi scolastici possono agire da catalizzatori del cambiamento, per sostenere il benessere e la resilienza di studenti e insegnanti, attraverso un approccio olistico che vada oltre gli aspetti scolastici e sottolinei quelli sociali, emotivi, comportamentali e di salute mentale, lavorando per affrontare i bisogni attuali e futuri degli studenti e delle comunità scolastiche.”*

Analizzando le principali surveys condotte in Italia (Matteucci & Coyne, 2017; Jimerson et al., 2006; Coyne & Trombetta, 2006; Meroni et al., 2022; Trombetta et al., 2008-Indagine CNOP, Matteucci et al., 2021) emergono numerose criticità comuni.

Il primo punto critico comune è la ratio, ovvero un insufficiente rapporto psicologo scolastico/numero di alunni, che, secondo le linee guida internazionali NASP dovrebbe essere fissato a 1:500. Un secondo punto critico riguarda le caratteristiche dell'intervento, che appare limitato per numero di ore, breve, non sistematico e continuativo e a discrezionalità dell'iniziativa della singola scuola. Riguardo gli ambiti e le modalità di intervento, emerge che ci si focalizza più sulle emergenze più che su un lavoro di tipo preventivo (e.g., promozione di benessere organizzativo, promozione della

salute, dell'apprendimento, etc.) e che le attività riguardano principalmente sportello d'ascolto e intervento sull'alunno. Inoltre, viene rivolta maggiore attenzione agli aspetti emotivi-relazionali che cognitivi e di apprendimento e c'è maggiore focalizzazione sull'alunno che su famiglie e personale scolastico.

Le survey, inoltre, esplorano le caratteristiche dello psicologo scolastico (formazione, età, anni di esperienza, etc.) rilevando che, poiché la figura dello psicologo scolastico non è normata, la mancanza di identità professionale genera problemi nei bandi, nelle richieste e nelle aspettative di dirigenti e insegnanti, nonché mancanza di status professionale nell'opinione pubblica e frequente sovrapposizione con altre figure professionali, con non poche implicazioni sul piano deontologico e giuridico.

Le survey rilevano, altresì, la mancanza di Linee Guida, la scarsità di risorse economiche (insufficienza delle ore), il salario inappropriato (solo il 28% degli psicologi scolastici italiani ha una retribuzione superiore/uguale ai 40 € prevista dal protocollo d'intesa CNOP-MIUR, Indagine CNOP, 2008), la necessità di collaborazione con colleghi con competenze complementari, la necessità di formazione specifica, la presenza di contratti a tempo determinato (solo il 3% è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalle scuole, Indagine CNOP, 2008), l'occasionalità e la precarietà dei giovani psicologi che operano nel settore scolastico.

ESITI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Alla luce dello stato dell'arte in materia di Psicologia Scolastica sul territorio nazionale ed in particolare regionale, urge, pertanto, la definizione di criteri operativi, con il fine ultimo di fornire indicazioni attuative -nell'ambito di una proposta operativa congiunta- per la Legge Regionale.

A tal fine, il Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica ha convocato portatori d'interesse ed esperti nella psicologia scolastica.

In particolare, il 3 maggio 2024, alle ore 17.00 è stata effettuata una consultazione diretta delle parti interessate all'istituzione della figura dello Psicologo scolastico in Puglia tramite piattaforma Meet (si veda allegato 1- consultazioni dirette con le parti interessate). Alle consultazioni hanno partecipato, oltre al Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica, anche rappresentanti di associazioni scientifiche-professionali, rappresentanti di istituzioni, il garante dei disabili Regione Puglia, Sindacati e assessorati, Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale e provinciale, Psicologi con esperienza pluriennale in psicologia scolastica, pediatri, dirigenti scolastici. I portatori d'interesse che non hanno potuto presenziare alle consultazioni dirette sono stati consultati in modo indiretto l'11/7/2024 (si veda il Verbale 2 – consultazioni indirette con le parti interessate). Per l'elenco dettagliato delle parti interessate consultate si rimanda alla prima pagina del presente documento.

Le parti interessate ribadiscono la necessità di istituire la figura dello psicologo scolastico e si augurano che possano essere emanati quanto prima i decreti attuativi della Legge Regionale sulla psicologia scolastica. Come si può osservare dai verbali allegati, il gruppo di lavoro ha affrontato in maniera sistematica e approfondita i singoli punti critici emersi dalle indagini nazionali e regionali sopra citate, ed i partecipanti hanno condiviso le proprie posizioni relativamente a ciascuno aspetto relativo alla figura dello psicologo scolastico. Questa consultazione ha permesso di convergere verso posizioni condivise e di definire la proposta operativa riportata di seguito.

LO PSICOLOGO SCOLASTICO NELLE SCUOLE PUGLIESI: UNA PROPOSTA OPERATIVA

Alla luce delle indicazioni fornite dai documenti e linee guida internazionali e nazionali, delle esperienze nazionali e delle altre Regioni che hanno normato la figura dello psicologo scolastico, dei risultati delle survey italiane e della consultazione dei membri del Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica con i portatori di interessate, è stata articolata una proposta condivisa, che ci si augura possa fornire delle linee guida per l'emanazione dei decreti attuativi della legge sullo psicologo scolastico della Regione Puglia. Segue una descrizione della posizione del Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica circa gli aspetti salienti relativi alla figura dello psicologo scolastico.

Definizione di ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento saranno quelli previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge regionale. L'Unità di psicologia scolastica, in accordo con rappresentanti del Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica e i portatori di interessi, definirà le linee di intervento, specificando il tipo di intervento (e.g., prevenzione primaria/secondaria) e i temi (e.g., cognitivo/affettivo/relazionale), tra cui le scuole potranno scegliere in funzione dei propri bisogni. Questo garantirà nel corso degli anni, di poter intervenire non esclusivamente in un solo ambito (come spesso accade nelle scuole italiane) ma di attuare azioni anche in ambiti spesso trascurati come quello preventivo, degli apprendimenti, emotivo ed organizzativo. Si ritiene indispensabile, inoltre, l'analisi dei bisogni a monte da effettuare ad avvio di ogni anno scolastico e azioni sistematiche e regolamentate di monitoraggio a cura del personale a tempo indeterminato dell'Unità.

Criteri di assegnazione dello psicologo scolastico agli istituti scolastici

L'assegnazione dello psicologo scolastico agli istituti scolastici sarebbe opportuno che avvenga mediante emanazione di Bandi competitivi in risposta ad avvisi pubblici finanziati dalla Regione, in funzione dei bisogni emersi.

Organizzazione dell'Unità di psicologia scolastica

L'Unità di psicologia scolastica dovrebbe avere un ruolo di analisi dei bisogni, formazione (ad esempio sugli aspetti deontologici e normativi specifici per il lavoro dello psicologo nelle scuole), valutazione dei progetti e dell'efficacia delle azioni svolte dallo psicologo scolastico, supervisione e monitoraggio in itinere.

Costituzione del Comitato tecnico scientifico

Nell'integrazione del 2019 alla Legge Regionale, l'articolo 13 bis, 1° comma prevede la costituzione del Comitato tecnico scientifico permanente. Il Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica, in accordo con le parti interessate, ritiene quanto mai opportuna e necessaria

l'integrazione di suddetto Comitato con rappresentanti del mondo universitario, attualmente non contemplati. Un ulteriore compito del Comitato, oltre quelli previsti dalla Legge regionale, sarà promuovere la formazione degli psicologi scolastici inseriti negli elenchi degli esperti.

Criteri di selezione degli psicologi/ammissibilità agli elenchi di esperti

È necessaria l'istituzione di un Elenco di esperti in psicologia scolastica che siano in possesso di requisiti generali e specifici. In particolare, il Gruppo di Lavoro Interuniversitario Pugliese in Psicologia Scolastica, in accordo con le parti interessate, propone il possesso dei seguenti requisiti:

- laurea e iscrizione all'Albo - Ordine regionale degli psicologi e delle psicologhe da più di 2 anni;
- possesso di un titolo specifico con almeno un anno di esperienza nelle scuole oppure, chi non ha titoli strettamente affini, almeno due anni di esperienza, e, chi ha titoli non-affini, almeno tre/quattro anni di esperienza;
- titoli preferenziali che determinano punteggi aggiuntivi (ma non è un requisito di ammissione): scuola di specializzazione, dottorato.

Inoltre, si sottolinea la necessità di creare sottosezioni nell'elenco degli esperti in funzione delle specifiche competenze (macro-aree di intervento) possedute, affinché le scuole siano consapevoli delle specifiche competenze ed esperienze maturate dal professionista. Lo psicologo deve, infatti, esercitare la sua professione solo negli ambiti in cui ha raggiunto livelli di formazione, competenza ed esperienza adeguate (documentabili tramite curriculum).

È altresì opportuna l'istituzione di una commissione paritetica Ordine-Università, come organo di controllo super-partes, che valuterà i curriculum dei candidati per l'ammissione agli elenchi degli esperti e la creazione della graduatoria a cui gli istituti potranno attingere.

Ratio

È necessario un monte ore "fisso" di almeno 36 ore settimanali per i 43 membri dell'Unità, assunti a tempo indeterminato (con Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti degli Enti Locali) e, contestualmente, la formulazione di progetti tematici, con monte ore proporzionale al tipo di intervento e al bacino di utenza, con ratio non superiore a 1:500 in accordo con il NASP, erogati da personale con contratti a tempo determinato, ma rinnovabili se la scuola lo desidera.

Durata degli incarichi

È necessario garantire una minima continuità degli interventi con progetti almeno biennali.

Trattamento economico

Per le assunzioni a tempo indeterminato dei componenti dell'Unità di controllo si applicherà il Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti degli enti locali; per gli psicologi selezionati dagli

elenchi degli psicologi scolastici si applicherà la Legge dell'Equo Compenso, con un compenso non inferiore a 40 € a ora.

Ulteriori precisazioni

È necessario che le azioni di psicologia scolastica siano attuate da psicologi scolastici e che si evitino sovrapposizioni di ambiti di intervento, perlopiù illecite (e.g., counselor, pedagoga, etc. la cui attività sconfini nel campo proprio dello psicologo in maniera indebita), ma anche psicologi con competenze disciplinari diverse dalla psicologia scolastica, che minano gravemente l'identità professionale dello Psicologo Scolastico.